

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 09/03/2021

FATTO

Il ricorrente, premesso di esse cointestatario di un buono della serie CC, emesso il 28/01/2000, lamenta che l'intermediario sostiene che il titolo sia prescritto, mentre, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, il termine di prescrizione coincide con l'ultimo giorno del decimo anno solare successivo a quello di scadenza del buono, per cui, nel caso di specie, il titolo può essere riscosso sino al 31/12/2020. Chiede, pertanto, *“di poter riscuotere il buono postale”*.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che il buono oggetto di ricorso, sottoscritto il 28/01/2000 e avente una durata massima di 10 anni, scadeva il 28/01/2010 e il diritto al rimborso si prescriveva dal 29/01/2020; precisa, inoltre, che sul titolo è riportata la dicitura *“Buono Postale Fruttifero a Termine”*, sia sul fronte che sul retro, e che il buono non presenta errori di emissione. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce sostanzialmente le contestazioni formulate nel ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente è cointestatario, con pari facoltà di rimborso, di un buono fruttifero a termine della serie “CC”, emesso in data 28.01.2000, per un valore di lire 500.000, del quale chiede il rimborso, nonostante l'eccepita prescrizione. In proposito, si richiama il **Decreto istitutivo della serie CC il quale prescrive che “i**



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

buoni della nuova serie speciale «CC» hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto (art. 4 D.M. 16 dicembre 1999). Si rileva che tale norma fissa la scadenza dei buoni in termini diversi rispetto a quanto previsto dai successivi D.M. 19/12/1999, con riferimento ai buoni delle serie A1 e AA1, e 29/03/2001, con riguardo ai buoni della serie AA2: in tali decreti si prevede, infatti, che *“i buoni fruttiferi postali della nuova serie [...] possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del [...] anno successivo a quello di emissione”*. Non rinvenendosi nell’art. 4 del D.M. 16/12/1999 istitutivo della serie CC il riferimento alla stessa espressione (*“fine del [...] anno successivo a quello di emissione”*) contenuta negli altri due decreti sopra richiamati, si ritiene non possa trovare applicazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il principio di diritto che ha portato il Collegio di Coordinamento ad affermare che, con riferimento ai buoni fruttiferi della serie AA2, la *“data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione”* (decisione n. 8056/2019). Si ricorda, infine che, con riferimento alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui *“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*, altresì precisando che dette disposizioni *“si applicano anche ai buoni fruttiferi postali già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (art. 10).

Nel caso in esame, il buono in questione è stato emesso il 28.01.2000, con scadenza al decimo anno, per cui il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione si deve calcolare dal 28.01.2010, data di scadenza, con la conseguenza che la prescrizione decennale si è compiuta a partire dal 29.01.2020. Preso atto che non risultano compiuti dal ricorrente atti interruttivi prima dello spirare della prescrizione; tenuto conto che nel ricorso e nelle repliche il ricorrente riferisce di avere chiesto “formalmente” il rimborso del buono in data 07.09.2020, si deve concludere che il diritto al rimborso del titolo risulta prescritto, come eccepito dall’intermediario convenuto (nello stesso senso, per analoga fattispecie, Collegio di Milano, decisione n. 21515/2020). Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA